

**N. 868 /2022 R.G.**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Desenzani, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia di primo grado promossa

da

*Parte\_1*

con l'avv. D'ALESSANDRIA ANTONINO

- RICORRENTE

contro

*Controparte\_1*

con l'avv. BARIE' MARGHERITA

- RESISTENTE

Oggetto: Altre ipotesi

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 20 maggio 2022, *Parte\_1*, esponeva:

-di essere dipendente di *Controparte\_1* con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 2007 prestando servizio presso la sede *Organizzazione\_1* (ex CMP) di Brescia come addetto Senior del CCNL per il personale non dirigente di *CP\_1* ;



- che unitamente ai genitori *Persona\_1* (n.24.07.1933) e *Persona\_2* (n.17.10.1941) risiedeva in Casavatore (NA);
  - che entrambi i genitori erano ultrasessantacinquenni, portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. n. 104/1992 e non erano ricoverati a tempo pieno in strutture ospedaliere o similari;
  - che l' *Org\_2* di Napoli aveva accolto le richieste del ricorrente di giorni di permesso ex art. 33, comma 3 L. n. 104/1992 per prestare assistenza ad entrambi i propri genitori disabili quale referente posto che il fratello, *Persona\_3*, dal 2020 risiedeva stabilmente in Gran Bretagna e non vi erano altri parenti o affini che potevano assistere gli anziani genitori;
  - che, negli ultimi anni, le condizioni di salute della madre erano peggiorate sicché con lettera del 20.09.2021 chiedeva alla società datrice di essere trasferito presso il Centro Smistamento CMP di *Controparte\_1* del *Organizzazione\_3* ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, comma 3;
  - che con pec del 01.02.2022 la società rigettava la richiesta sulla scorta delle seguenti motivazioni: *<non potrà accogliere l'istanza di trasferimento presentata dal sig. Parte\_1 in quanto non sussistono le condizioni organizzative onde poter soddisfare la richiesta avanzata>*;
  - che tale decisione non poteva essere condivisa tenuto conto del fatto che il ricorrente era disponibile a svolgere mansioni diverse rispetto a quelle a cui era adibito e che in Provincia di Napoli vi erano, oltre al Capoluogo, ben 38 Comuni con una popolazione superiore a 20.000 abitanti, tutti dotati di uffici postali, sicché pareva ragionevole ritenere che la società resistente potesse trovare agevolmente un posto disponibile, in cui trasferire il ricorrente.
- Sulla scorta di tali premesse, rassegnava quindi le seguenti conclusioni: *< Piaccia all'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertato e dichiarato, per le ragioni sopra esposte, il diritto del sig. Parte\_1 di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dei genitori da lui assistiti, ordinare a Controparte\_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, di trasferire il ricorrente presso il Centro di Smistamento o altro proprio Organizzazione\_4 ovvero, in subordine, presso uno dei propri Uffici nella Provincia di Napoli. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali>*.
- 2.Si costituiva ritualmente in giudizio *Controparte\_1* rilevando che:
- il ricorrente era inquadrato al livello D del CCNL *CP\_1*, con adibizione presso l'Ufficio (o "Centro") Smistamento e Trasporto di Brescia, quale addetto *senior* alle lavorazioni di prodotti di grandi dimensioni;



- che tali mansioni potevano essere svolte solo presso gli Uffici *Org\_1* e *Org\_1* e che pertanto *Pt\_1* non avrebbe potuto essere adibito a mansioni di sportelleria;
- che per il 2022, il ricorrente aveva presentato domanda di mobilità (per il trasferimento a Napoli), posizionandosi, nella relativa graduatoria, al 42° posto su un totale di n. 47 richiedenti e mai nessuna contestazione era stata formulata dal ricorrente con riferimento al proprio posizionamento in graduatoria;
- che presso l'*Organizzazione\_5* di Brescia l'organico presentava carenza di personale, mentre in quello di Napoli il personale era in eccedenza;
- che nella regione Campania l'unico Ufficio Smistamento e Trasporto era sito a Napoli ed era quello ove il ricorrente, nell'ambito del presente giudizio, aveva chiesto di essere trasferito, omettendo di specificare in quali altri Comuni della provincia di Napoli chiedeva il trasferimento, con conseguente indeterminatezza del *petitum*.

Rassegna quindi le seguenti conclusioni:< A. *IN VIA PRELIMINARE*, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva sub § 2.1.1., rilevare la carenza e/o indeterminatezza del *petitum* e, per l'effetto, rigettare il ricorso e le domande tutte in esso formulate nei confronti di [...] *Controparte\_1* B. *NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE*, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva, rigettare il ricorso e le domande tutte in esso formulate nei confronti di [...] *Controparte\_1* in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali>.

3. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché con l'audizione dei testi: *Testimone\_1* *Testimone\_2* , *Testimone\_3* .

4. Il ricorso è infondato.

Come è noto l'art. 33, c. 3 e c. 5, l. 104/1992 riconosce il diritto di un dipendente alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, nel caso in cui quest'ultima versi in condizioni di handicap grave.

Tale diritto, tuttavia, non ha carattere assoluto, dovendo essere temperato con le necessità organizzative, operative ed economiche del datore di lavoro, il quale è tenuto a garantire "ove possibile" la collocazione richiesta dal lavoratore.

In tal senso la Suprema Corte ha più volte chiarito che a quest'ultimo inciso deve essere attribuito il significato per cui: <...l'esercizio di quel diritto non deve comportare una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, o determinare un danno per la collettività, compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione.> ,



rilevando che <...La stessa finalità di contemperamento di opposti interessi privati e pubblici, tutti parimenti rapportabili a valori di rango costituzionale, permane pur dopo la novella del testo originario della l. n. 104, art. 33, operata con la l. n.53 del 2000, che ha tolto il requisito della convivenza, lasciando, però, intatti tutti gli altri (effettiva continuità nell'assistenza, carattere di particolare gravità dell'handicap di cui soffre il congiunto, necessità di prestazioni assistenziali permanenti, incompatibili con sede distante, mancanza di altri supporti parentali)' (Sez. Un. n. 69117/2015)" (Cass., sez. lav., sent. 28.3.2018, n. 7693).

In tali casi, secondo l'ordinario criterio di riparto degli oneri probatori, il lavoratore è gravato dalla necessità di allegare se nella sede cui aspira ad essere destinato constino delle disponibilità o delle scoperture di personale, così come è tenuto a dimostrare che l'assistenza di cui necessita il congiunto sia continuativa, permanente e non possa essere garantita mediante alcun altro supporto familiare. Dal canto suo, il datore di lavoro ha l'onere di provare che vi siano delle esigenze aziendali incompatibili con il trasferimento richiesto dal prestatore e, dunque, impeditive dell'esercizio di un diritto di carattere relativo (cfr. Cass., sez. lav., ord. 11.10.2017, n. 23857).

Nel caso in esame il ricorrente, allegando di essere unico familiare in grado di prendersi cura degli anziani genitori, si duole del fatto che CP\_1 non avrebbe dimostrato la sussistenza di specifiche esigenze organizzative che impedirebbero il suo trasferimento nella sede ambita ovvero presso l'Organizzazione\_5 di Napoli ove nega che vi sia una eccedenza di personale; infatti, sulla base dell'accordo sindacale dell'agosto 2022 che aveva previsto una riorganizzazione dei centri di smistamento e di lavorazione interna, il Centro di smistamento di Napoli avrebbe attratto a sé nuove risorse, tant'è che in data 20.10.2023 la società convenuta aveva pubblicato offerte di lavoro aventi ad oggetto la posizione di addetto allo smistamento per 16 sedi dislocate sul territorio nazionale fra cui anche Napoli.

Parte convenuta contesta l'assunto specificando che per il recapito dei prodotti postali sono previste due fasi: una prima, di cui si occupa il ricorrente, che riguarda i Centri di smistamento e trasporto di prodotti postali di grandi dimensioni e una seconda, a cui è estraneo il ricorrente, affidata ai c.d. CP\_2 (ovvero addetti alle lavorazioni interne) presso i centri logistici recapito e centri di distribuzione, sostenendo che non vi erano posti disponibili per la fase 1 ove trasferire il ricorrente posto che la riorganizzazione in atto non riguardava tale aspetto della lavorazione dei prodotti postali ma unicamente la fase 2 e i relativi centri, ribadendo che, come da documentazione versata in atti e come confermato dai testi escussi, l'Organizzazione\_6 di Napoli, ambito dal ricorrente, verteva, anche attualmente, in una situazione di eccedenza di personale e come, per contro, lo stesso ufficio di Brescia soffriva di una carenza di personale.



Ebbene, premesso che non è contestato che i familiari del ricorrente come da documentazione allegata al ricorso (di cui uno nelle more deceduto) versino in condizioni di disabilità tale da richiedere l'assistenza del congiunto e che fra i due figli l'unico che può supplire tale necessità è per l'appunto il ricorrente, risultando l'altro fratello residente all'estero (cfr. docc.2,3 ricorso) e che quindi sussistono le condizioni che legittimano il ricorrente alla tutela prevista dall'art. 33 commi 3 e 5 della legge 104/1992, va considerato che, come sopra illustrato, tale diritto non è assoluto ma necessita di essere bilanciato con le esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro, sicché resta da verificare se le ragioni opposte dalla convenuta per giustificare il rigetto della domanda e basate sostanzialmente sull'eccedenza di personale presso l'(unico) *Organizzazione\_6* di Napoli a fronte della carenza di organico per quello bresciano, siano o meno fondate.

Sul punto, la distinzione operata dalla convenuta con riferimento alle fasi di lavorazione dei prodotti postali con conseguente collocazione del ricorrente quale addetto Senior alle lavorazioni di prodotti di grandi dimensioni eseguite unicamente presso gli Uffici smistamento e trasporto nella c.d. fase 1 risulta, oltre a non essere contestata da parte ricorrente è stata confermata da tutti i testi sentiti sul punto:

*Tes\_1* < cap. 19) confermo che gli Uffici Smistamento e Trasporto ricevono prodotti postali dall'Italia e da tutto il mondo, con la funzione di smistare grandi quantitativi di corrispondenza e pacchi, nonché tir, container e aerei dedicati al recapito della posta presso i centri di meccanizzazione. Preciso che i centri di meccanizzazione lavorano grandi quantità di posta. La logistica di collegamento tra i vari centri di smistamento in Italia prevede prevalentemente il trasporto con i tir ma anche con aerei nelle lunghe distanze e questo vale per l'Italia, per l'estero, il centro di collegamento è a Milano cap. 20). la circostanza è vera, le mansioni di addetto senior alle lavorazioni di prodotti di grandi dimensioni svolte dal ricorrente possono essere disimpegnate solo presso gli uffici smistamento e trasporto>;

*Tes\_2* : < cap. 19) confermo che gli uffici smistamento e trasporto ricevono prodotti postali dall'Italia e da tutto il mondo, con la funzione di smistare grandi quantitativi di corrispondenza e pacchi nonché tir, container e aerei dedicati al recapito della posta presso i centri di meccanizzazione; cap. 20.) la circostanza è vera, le mansioni di addetto senior alle lavorazioni di prodotti di grandi dimensioni svolte dal ricorrente possono essere disimpegnate solo presso gli Uffici Smistamento e Trasporto. Conosco la circostanza perché sono il segretario provinciale della Orga *CP\_3*

*Tes\_3* < cap. 19) la circostanza è vera, gli uffici smistamento e trasporto ricevono prodotti postali dall'Italia e da tutto il mondo, con la funzione di smistare grandi quantitativi di



*corrispondenza e pacchi nonché tir, container e aerei dedicati al recapito della posta presso i centri di meccanizzazione; cap. 20) confermo che le mansioni di addetto senior alle lavorazioni di prodotti di grandi dimensioni svolte dal ricorrente possono essere disimpegnate solo presso gli Uffici Smistamento e Trasporto>. Può pertanto ritenersi pacifico che le mansioni cui è adibito il ricorrente possono essere svolte unicamente nei Centri di smistamento e trasporto a ciò adibiti e non già in qualsiasi ufficio postale.*

La circostanza poi che nella Regione Campania l'unico Ufficio smistamento e trasporto sia quello sito a Napoli è stata confermata dai testi *Tes\_1* < *confermo che nella regione Campania l'unico Ufficio smistamento e trasporto è sito a Napoli e che è quello ove il ricorrente ha chiesto di essere trasferito*> e *Tes\_3* < *che io sappia, nella regione Campania l'unico Organizzazione\_5 [...] è sito a Napoli*>, mentre il teste di parte ricorrente *Testimone\_2* ha negato la circostanza rifacendosi, tuttavia, ad un accordo di riorganizzazione industriale del 2022 che, oltre a non essere ancora stato compiutamente attuato, riguarda in realtà il superamento delle c.d. lavorazioni interne (svolte presso i centri di distribuzione e non nei centri di smistamento e trasporto in cui è adibito il ricorrente) attraverso l'accorpamento presso i nuovi c.d. *Parte\_2* sia delle attività di lavorazione interna che delle attività di smistamento della posta<sup>1</sup>.

Si tratta quindi di attività che, come chiarito da *CP\_1*, riguardano lavorazioni affidate ai così detti A.L.I. (addetti alle lavorazioni interne) che operano in centri logistici di recapito e non presso i Centri di Smistamento e Trasporto ove è addetto il ricorrente.

Del resto è lo stesso teste che in merito al processo di riorganizzazione in atto conferma come lo stesso stia interessando gli A.L.I. e i centri ove svolgono le loro attività e non dunque i centri adibiti allo smistamento ove pervengono i prodotti postali di grandi dimensioni in cui opera il ricorrente: < *Prima di luglio non si può avviare nulla rispetto ai termini di riforma dell' accordo perché è stata fatta un'indagine conoscitiva a livello nazionale ove gli A.L.I. sono stati interessati da una sorta di indagine ove si specificava se volevano passare nel CS di Napoli oppure o allo sportello, o passare*

---

<sup>1</sup> Si veda accordo con relativi allegati prodotto come doc. 15 dal ricorrente secondo cui :< *...Parti convengono di superare le attività di Lavorazioni Interne attualmente svolte presso i Centri di Distribuzione e di implementare il progetto di evoluzione e trasformazione delle attività stesse che prevede: a) la riconduzione delle attività di Lavorazioni Interne nell'ambito organizzativo dello smistamento; b) la concentrazione di tali attività nei nodi presso i quali il prodotto verrà lavorato e smistato in ottica di bacino alimentando più Centri di Distribuzione con prodotto già ripartito per sub-zona di recapito attraverso l'ausilio della tecnologia DSM (Ripartizione Statica Assistita); i nodi presso cui verranno accentrate le lavorazioni potranno essere i Centri di Smistamento (CS), i Centri Operativi (CO) e gli attuali Centri di Distribuzione che, in tale nuova configurazione comprensiva di smistamento, oltre che di recapito, verranno rinominati Centri Logistici (CL); c) l'evoluzione della figura di Addetto Lavorazioni Interne in Addetto produzione>.*



*al D.T.O. che è un nuovo settore per assorbire diverso personale, o infine preferire l'esodo incentivante perché molti di questi ALI sono prossimi alla pensione>.*

Peraltro, anche qualora tale riorganizzazione dovesse investire i Centri di smistamento e trasporto, ciò potrà essere verificato solo all'esito del completamento del piano che ad oggi, sulla base della documentazione in atti, è in itinere, ne risulta abbia avuto come conseguenza la creazione di nuovi posti di lavoro presso l'ufficio richiesto dal ricorrente.

Infatti, la situazione del personale presente presso gli *Organizzazione\_8* di Napoli (in eccedenza) e Brescia (in carenza) per come documentata dalla convenuta (cfr. doc.6 e 7 memoria), è stata confermata, per Napoli, dal teste *Tes\_1 < cap. 30) confermo che presso l' Organizzazione\_5 [...] di Napoli l'organico presenta eccedenza di personale. Viene esibito il doc. 7 di parte convenuta ed il teste risponde: confermo i dati ivi riportati, nonché quelli indicati nel documento aggiornato oggi depositato da parte convenuta, ove è riportata la situazione degli addetti a marzo 2023>*, e per Brescia dal teste *Tes\_3 < cap. 29) "confermo che tendenzialmente presso l' [...] Organizzazione\_5 di Brescia l'organico presenta carenza di personale. Mediamente il centro è risultato essere in carenza negli ultimi anni e mi sento di confermare lo stesso trend anche per il 2023. Negli ultimi anni il trend è stato sempre di carenza sostanzialmente". Viene esibito il doc. 6 allegato da parte convenuta ed il teste risponde "Il documento riporta i dati estratti dal sistema, ed è stato redatto da un mio collaboratore e da me firmato>*. Trattasi di dichiarazioni che, in quanto provenienti da soggetti qualificati (addetti alla gestione delle risorse umane di *CP\_1* nelle rispettive Provincie) ed estranei ai fatti oggetto del giudizio, si reputano particolarmente attendibili ed idonee a confermare la situazione occupazionale sussistente presso tali centri per come documentata da parte convenuta.

Quanto alle offerte di lavoro pubblicate da *CP\_1*, si osserva come le stesse riguardino le posizioni dei c.d. *CP\_2* che, come già chiarito, sono addetti a lavorazioni diverse da quelle in cui opera il ricorrente con conseguente irrilevanza ai fini del presente giudizio.

In ultimo, non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di essere collocato in altro ufficio postale della Provincia di Napoli, non solo perché per le ragioni già illustrate, le sue mansioni possono essere svolte nel solo Ufficio di Napoli (unico nella Provincia), ma anche in considerazione della genericità ed ampiezza della domanda.

Infatti, considerato l'elevato numero di Comuni presenti nella Provincia e quindi di uffici postali in essa dislocati, in assenza di una richiesta specifica, la domanda di essere collocato in altro Comune della Provincia campana, oltre a non garantire affatto il diritto dell'interessato ad assistere i familiari malati in quanto di fatto la scelta sarebbe demandata al datore di lavoro e potrebbe



pertanto ricadere anche su Comuni molto lontani rispetto a quello di residenza, farebbe gravare sul datore una vera e propria *pobatio diabolica* in quanto sarebbe tenuto a dimostrare, in contrasto con il noto criterio di vicinanza della prova, l'assenza di un posto vacante disponibile per tutti i numerosi uffici postali presenti nella Provincia.

Per tali ragioni, pertanto, la domanda del ricorrente non può essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

1.respinge il ricorso;

2.condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA, CPA.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Brescia il 09/04/2024

il Giudice del lavoro

Chiara Desenzani